

DELIBERA N. 43/10/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

████████ CAFE' CORRIENTES / FASTWEB ██████████ / TELECOM ITALIA ██████████

IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 3 dicembre 2010;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 17/06/2010, rubricata al n. LAZIO/D/482/2010 del Protocollo del Corecom Lazio, con cui l'████████ CAFE' CORRIENTES (di seguito, per brevità, anche denominata "Cafè Corrientes") ha chiesto l'intervento del Corecom per la

definizione della controversia in essere con la società FASTWEB [REDACTED] (di seguito, per brevità, anche denominata “Fastweb”) e TELECOM ITALIA [REDACTED] (di seguito, per brevità, anche denominata “Telecom”);

VISTA la nota dell'8/07/2010 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse, a produrre memorie e documentazione, nonché integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTE le memorie e i documenti depositati dalle parti;

UDITE le parti nel corso dell'udienza del 5 novembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Svolgimento del procedimento.

1a) CAFE' CORRIENTES promuoveva, con istanza davanti al Corecom Lazio in data 8/01/2010, un procedimento di conciliazione nei confronti di FASTWEB e Telecom, premettendo di essere titolare di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di aver affittato la relativa azienda ad una società di capitali, il cui amministratore aveva effettuato una serie di operazioni non autorizzate con l'utenza telefonica che – a suo dire – i gestori telefonici non avrebbero dovuto porre in essere.

1b) Nel dettaglio, l'istante lamentava: *i.)* l'avvenuta portabilità non autorizzata della linea telefonica da Telecom a Fastweb; *ii.)* l'erroneo “*trasferimento dell'utenza Telecom (di tipo business) ad una persona fisica non autorizzata*”; *iii.)* il declassamento da utenza business a consumer; *iv.)* la conseguente impossibilità di rientrare nella disponibilità dell'utenza “*in quanto era ormai di tipo residenziale non volturabile ad azienda*”. Per effetto di quanto descritto, l'istante chiedeva il “*rientro nell'utenza telefonica [REDACTED] illegittimamente trasferita a persona fisica*”.

1c) All'udienza, del 18/05/2010, l'istante precisava la domanda chiedendo, oltre al ripristino del servizio, un indennizzo di euro 15.000 per i danni subiti. FASTWEB e Telecom non accordavano le richieste della ricorrente, con conseguente esito negativo del tentativo di conciliazione.

1d) Successivamente, la ricorrente, con l'istanza introduttiva del presente contenzioso, lamentava l'illegittimo trasferimento dell'utenza – avvenuto “*senza l'autorizzazione della scrivente associazione che gestiva un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed aveva investito un'importante somma di denaro per pubblicità dell'utenza telefonica a cui la clientela faceva abitualmente riferimento*”. Insisteva pertanto nella richiesta di risarcimento dei danni per “*perdita della clientela e delle spese di pubblicità*” quantificati in Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

1e) Le parti depositavano, nel rispetto del termine fissato dal Corecom, memorie e documenti.

CAFE' CORRIENTES, nella memoria prodotta, precisava la domanda quantificando in Euro 3.200,00 la richiesta di indennizzo per la "perdita della numerazione tariffa affari per causa imputabile all'operatore", ottenuta moltiplicando il parametro di euro 400,00 ricavato dalla "Tabella Illustrata al tavolo di confronto tenutosi presso AgCom in data 21/4/2010", per il numero di anni di vita dell'azienda. Si riservava di agire in giudizio ordinario per il maggior danno. Produceva inoltre visura camerale.

FASTWEB produceva memoria di riepilogo dei fatti, contestando quanto asserito dalla ricorrente ed evidenziando che nella richiesta della Number Portability, firmata dal Sig. ██████ Giandomenico, venivano indicati come dati dell'intestatario: il nominativo della ditta Cafè Corrientes, il suo codice fiscale ed il numero di telefono della linea. Deduceva, inoltre, che era stato sempre il Sig. ██████ Giandomenico a sottoscrivere il contratto "per famiglie", attivato in data 7 luglio 2003 presso l'indirizzo ██████, ██████. Chiedeva pertanto il rigetto delle avverse richieste, in quanto nessuna condotta illegittima o irregolare poteva essergli contestata, essendosi limitata a dare ritualmente seguito alla richiesta di attivazione di servizi e di portabilità della numerazione da altro Operatore, conformemente alle indicazioni ricevute.

TELECOM depositava propria memoria eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'istanza in quanto avente ad oggetto pretese risarcitorie di danni asseritamente subiti dalla ricorrente non risarcibili nella sede adita; in secondo luogo, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente procedimento, essendosi limitata ad eseguire una richiesta da parte di Fastweb di attivazione in modalità ULL con Number Portability geografica del proprio servizio sull'utenza interessata. Deduceva inoltre di non aver mai eseguito alcun subentro a favore di tale Sig. ██████ Giandomenico ██████ e/o della Società Comidas Argentinas ██████, né a favore di alcun altro soggetto terzo, non avendo mai ricevuto richiesta in tal senso fino a quando Cafè Corrientes è stato suo utente. E rilevava infine che anche la successiva richiesta per decremento ULL era stata inoltrata da Fastweb a Telecom nel mese di febbraio 2010 in nome e per conto dello stesso Cafè Corrientes e non di altri. Concludeva pertanto per l'infondatezza delle pretese avanzate dall'istante nei suoi confronti, in considerazione della responsabilità esclusiva di Fastweb, unico gestore dell'utenza *de qua* dal 2003, e dell'assenza di prova della domanda proposta.

1f) La ricorrente depositava altresì, nel termine previsto, breve replica alle deduzioni delle Compagnie telefoniche, insistendo nelle proprie richieste, a suo dire avvalorate dalla difesa di Fastweb.

1g) All'udienza del 5 novembre 2010 le parti si riportavano ciascuna ai propri scritti difensivi ed il Legale istruttore, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, rimetteva gli atti al Collegio.

2. Motivi della decisione.

IN RITO

2a) Sull'ammissibilità della domanda.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Deve invero essere rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta da Telecom. Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità, deve d'altra parte rilevarsi che, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione e sulla base della documentazione prodotta dall'istante, la domanda di risarcimento da questi svolta può tuttavia essere interpretata e limitata richiesta di condanna dei gestori telefonici al pagamento di un indennizzo in conseguenza del disservizio subito.

In tal senso, va peraltro, la memoria depositata dall'istante in data 21.07.2010, laddove viene espressamente precisato che si richiede un "indennizzo" per la perdita della numerazione tariffa affari per causa imputabile all'operatore.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per l'eventuale maggior danno.

NEL MERITO

2b) La ricostruzione dei fatti.

L'istante richiede l'accertamento della responsabilità di Fastweb e Telecom per la perdita dell'utenza. Ai fini dell'accertamento delle rispettive responsabilità, la fattispecie, complessa ed esposta confusamente negli atti del procedimento, richiede di essere preventivamente ricostruita all'esito delle prove offerte nel corso del procedimento. Muoveremo adottando un criterio cronologico.

i. In data 16/4/2002, Cafè Corrientes iniziava l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali (cfr. visura camerale in atti).

ii. Successivamente, la Cafè Corrientes affittava l'azienda alla Comidas Argentinas [REDACTED] (cfr. 'descrizione dei fatti' allegata al modello UG), il cui amministratore, sig. [REDACTED] Di Giandomenico, in data 18/6/2003 sottoscriveva un abbonamento con Fastweb, chiedendo il trasferimento dell'utenza intestata a Cafè Corrientes (cfr. memoria Telecom; cfr. memoria Fastweb; cfr. doccs. Allegati ad entrambe).

iii. Fastweb e Telecom, ciascuna per il rispettivo ambito di competenza, eseguivano il trasferimento di utenza in ossequio alle richieste del sig. Giandomenico, che pertanto – a far data dal 7 luglio 2003 – subentrava come “contratto per famiglie” nella titolarità dell’utenza (già) dell’istante, conformemente alla richiesta di abbonamento sottoscritta (cfr. ancora memoria Telecom; cfr. memoria Fastweb; cfr. doccs. Allegati ad entrambe).

iv. Successivamente, in data 5/4/2006, l’istante e la Comidas Argentinas rinnovavano il contratto di affitto di azienda (cfr. sentenza Tribunale Roma n. █████, pag. 1, allegata al modello UG).

v. In data 15/7/2008, e dunque durante l’esecuzione del contratto di affitto d’azienda, veniva aperta l’unità locale ristorante in █████ (cfr. visura camerale).

vi. Nel corso dello stesso anno 2008, l’istante promuoveva una causa davanti al Tribunale di Roma per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento della Comidas Argentina (cfr. ancora sentenza Tribunale Roma n. █████, pag. 1).

vii. Nel corso del giudizio, in data imprecisata, l’istante cedeva l’azienda alla █████ Franchising Argentino (di seguito, il “Compratore”) con espressa esclusione del c.d. subentro nei crediti (cfr. sentenza Tribunale Roma n. █████, pag. 2).

viii. Con sentenza in data 10/7/2009, pervenuta al Repertorio il successivo 13/10/2009, il Tribunale dichiarava risolto di diritto alla data del 11/11/2008 il contratto di affitto d’azienda esistente inter partes, condannando la Comidas Argentinas al rilascio dell’azienda nella disponibilità del Compratore (cfr. sentenza Tribunale Roma n. █████, pag. 3).

ix. A seguito della sentenza, e “su richiesta della Cafè Corrientes, la Fastweb faceva presente che non era possibile il rientro della stessa (Cafè Corrientes) nell’utenza telefonica a seguito della risoluzione del contratto di affitto di azienda e della successiva cessione a terzi dell’azienda medesima in quanto ormai l’utenza era di tipo residenziale non volturabile ad azienda” (cfr. ancora ‘descrizione dei fatti’).

2c) Sulla domanda di rientro nella titolarità dell’utenza.

Una siffatta ricostruzione – con particolare riferimento all’avvenuta cessione dell’azienda in capo al Compratore in epoca antecedente alla sentenza del Tribunale di Roma e alla successiva richiesta di rientro nell’utenza Fastweb – pone, anzitutto, un problema di legittimazione attiva. Ed infatti, avendo Cafè Corrientes ceduto l’azienda, con espressa esclusione dei crediti, solo al Compratore spetta la legittimazione ad agire nell’odierno procedimento per il rientro nell’utenza telefonica.

Com’è noto, infatti, con il contratto di cessione di azienda viene trasferito il complesso aziendale, con subentro automatico in tutti i rapporti contrattuali inerenti l’esercizio dell’azienda, qual è certamente l’utenza intestata all’azienda (art. 2558 ss. Cod. civ.). Ora, non essendo in atti specificata alcuna pattuizione differente – ma anzi, e al contrario,

risultando dalla domanda che l'utenza è ritenuta "riferimento" per la "clientela" al punto che per tale motivo viene chiesto un risarcimento per "perdita della clientela" – si ritiene applicabile il disposto dell'art. 2558 cod. civ. con relativo subentro nei contratti in corso e conseguente difetto di legittimazione attiva della Cafè Corrientes ai fini della domanda di rientro nella titolarità dell'utenza.

2d) Sull'indennizzo per la perdita della numerazione telefonica.

I. – Parallelamente, risultando in atti che la cessione dell'azienda è avvenuta con espressa esclusione dei crediti, si ritiene che Cafè Corrientes sia invece fornita della legittimazione attiva relativa alla domanda di indennizzo relativa ai fatti sorti prima della compravendita. Entriamo dunque nel merito.

II. – Secondo la ricostruzione offerta dall'istante, l'utenza Telecom intestata a Cafè Corrientes sarebbe stata illegittimamente trasferita al Sig. Giandomenico [REDACTED] [REDACTED] previa migrazione non autorizzata e non richiesta da Telecom a Fastweb. Per effetto di quanto appena esposto, l'utenza, originariamente di tipo "business" sarebbe divenuta di tipo residenziale, con ciò impedendo a Cafè Corrientes di poter rientrare nella disponibilità dell'utenza.

Fastweb, al fine di declinare ogni responsabilità in ordine ai fatti dedotti, deduce di aver dato regolarmente seguito alla proposta contrattuale sottoscritta dal sig. [REDACTED] Giandomenico e di aver proceduto all'operazione anche in considerazione del fatto che Telecom – cui era stato trasmesso il modulo di Number Portability a nome di Cafè Corrientes e con il numero di codice fiscale dell'esercizio – non avrebbe avuto "nulla da eccepire". Suffragava la propria posizione difensiva, producendo: i.) la proposta di abbonamento "per le famiglie" sottoscritta in data 18/06/2003 dal sig. [REDACTED] Giandomenico, in cui si dà atto che l'intestatario della linea telefonica è "Cafè Corrientes"; ii.) la richiesta di recesso dal contratto di abbonamento con Telecom Italia, con richiesta di attivazione del servizio di Number Portability dell'utenza interessata, da parte di Cafè Corrientes ma sottoscritta da [REDACTED] [REDACTED]; iii.) le schermate Eureka di riepilogo dell'avvenuta migrazione.

Telecom, viceversa, deduce l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti e la sua totale estraneità ai fatti del procedimento, essendo Fastweb a "gesti[re] in via esclusiva l'utenza dal 2003" e, soprattutto, essendosi la stessa Telecom limitata a dare corso da una richiesta di *number portability* di Fastweb relativa all'utenza di Cafè Corrientes. Produce anch'essa, a sostegno delle sue argomentazioni difensive, le schermate del proprio sistema "Pitagora" di riepilogo dell'accaduto.

III. – La domanda svolta nei confronti di Fastweb è fondata e va accolta.

Va da subito rilevato che dall'analisi letterale del testo del contratto del 18/6/2003 prodotto in atti dalla stessa Fastweb non emerge alcun titolo o qualità in base ai quali il Sig. [REDACTED] Giandomenico agiva per conto dell'[REDACTED] ricorrente. Ed infatti, nella proposta di

abbonamento, nello spazio riservato ai dati personali, figurano nome e cognome del Sig. ■■■■■ Giandomenico senza alcun riferimento alla qualità dallo stesso rivestita nell'■■■■■ Cafè Corrientes; nella richiesta di portabilità, inoltre, nello spazio riservato all'indicazione di colui che sottoscrive, risulta semplicemente la dicitura "CAF. CORRIENTES ■■■■■" che, oltre a recare una denominazione diversa da quella effettiva ("Caf. Corrientes" in luogo di "Cafè Corrientes"), individua una forma giuridica -quella della s.r.l.- diversa da quella reale, che è invece una ■■■■■ registrata (cfr. visura allegata alla memoria della ricorrente del 16.07.10).

Si tratta di circostanze rilevanti ai fini del decidere. In tema di rappresentanza, infatti, per costante giurisprudenza il terzo contraente ha la facoltà, e non anche l'obbligo, "di controllare, a mente dell'art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi come rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa" ma è altrettanto vero che cade in colpa il terzo che non si accorge della mancanza di poteri in capo a controparte, quando – nelle circostanze del caso concreto – potrebbe e dovrebbe avvedersene con l'ordinaria diligenza. A tal fine elemento senz'altro idoneo ad escludere la responsabilità del terzo è sicuramente la possibilità di controllare, attraverso i mezzi di pubblicità prescritti dalla legge, i reali poteri del sedicente rappresentante, anziché affidarsi alla mera apparenza.

Ebbene, nel caso di specie, l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe voluto che Fastweb si sincerasse, prima di procedere alla stipula dello stesso, sia dell'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al Sig. ■■■■■ Giandomenico, che della fonte della stessa.

Del resto anche nelle condizioni generali di contratto, allegate sempre da Fastweb alla memoria istruttoria, all'art. 3.3 si afferma testualmente che "*Fastweb potrà valutare di non concludere il Contratto nei seguenti casi: ... b) se il cliente non fornisca **adeguata prova della propria identità, del proprio domicilio o residenza o, se del caso, della propria qualità di rappresentante e/o mandatario di un altro soggetto e dei relativi poteri***". Invero nel caso che ci occupa, il Sig. Giandomenico non solo non ha fornito prova alcuna della propria qualità di rappresentante, ma addirittura non si è nemmeno qualificato come tale. D'altro canto proprio la dicitura, "CAF. CORRIENTES ■■■■■" riportata dal contraente nella richiesta di portabilità, avrebbe dovuto indurre il Gestore a richiedere, ai sensi dell'art. 1393 c.c., una semplice visura camerale, dalla quale potessero evincersi la qualifica rivestita e i poteri conferiti sulla base dello statuto. Né, peraltro, la mera indicazione della ragione sociale e del codice fiscale dell'intestatario dell'utenza possono considerarsi elementi idonei e sufficienti ad ingenerare nel Gestore il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri rappresentanza e per l'effetto ad escludere la sua responsabilità nei confronti dell'■■■■■ Cafè Corrientes.

Alla stregua della documentazione versata in atti e delle considerazioni appena esposte, dunque, appare indubbia la responsabilità di Fastweb per aver dato seguito alla richiesta

di subentro e portabilità avanzate da un soggetto terzo, in nessun modo riconducibile all'intestatario dell'utenza stessa. E' indubbio, d'altra parte, che un approfondimento ordinario avrebbe evidenziato che il sig. Di Giandomenico non aveva titolo per effettuare la richiesta di trasferimento dell'utenza.

IV. – Né può ritenersi, come dedotto dalla difesa di Fastweb, che l'operatore telefonico sia stato indotto in errore dal fatto che Telecom – all'atto di inoltro della richiesta – non abbia avuto "nulla da eccepire". Ed infatti dalle schermate prodotte in atti sia da Telecom che da Fastweb, relative agli ordini di attivazione del servizio e di variazione per decremento, emerge unicamente il riferimento a Cafè Corrientes e non emerge, viceversa, alcun riferimento alla persona fisica che ha sottoscritto realmente il contratto.

Né Telecom avrebbe dovuto fare altro, atteso che sempre ai sensi del citato art. 4 del. 13/00/CIR, spetta, in ogni caso, a detto operatore la verifica solo dei dati trasmessi e non di ulteriori elementi.

La procedura di rilascio della linea è stata attuata conformemente alle disposizioni dettate in materia e dunque alcuna responsabilità può essere ravvisata in capo a Telecom, in quanto non avrebbe né dovuto né potuto verificare i poteri di rappresentanza del Sig. Giandomenico.

D'altronde, l'art. 4 della delibera 13/00/CIR definisce, sia al comma n. 2 che al n. 7, l'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, "quale responsabile del rapporto col cliente", con ciò riconoscendo all'operatore "*recipient*" un rapporto diretto con l'utente ed una responsabilità diretta per ogni questione che attenga il rapporto contrattuale posto in essere con quest'ultimo.

Il riconoscimento di una responsabilità diretta da parte del Gestore OLO nei confronti dell'utente è confermata anche dal successivo comma n. 9 del medesimo art. 4, secondo il quale "*Nel caso di contestazione da parte del cliente finale e di verifica della mancanza della sottoscrizione di un contratto con l'operatore che ha richiesto il servizio di accesso disaggregato, [...], l'operatore è tenuto a sostenere le spese per il ripristino dell'accesso del cliente finale all'operatore di accesso pre-esistente, fermo restando quanto disposto all'art. 11, comma 4 del presente provvedimento*", imputando dunque, in caso di contestazione, sempre all'operatore "*recipient*" i costi di rientro presso quello di accesso pre-esistente.

A ciò si aggiunga che la richiesta ricevuta da Telecom conteneva i riferimenti minimi richiesti dal combinato disposto dell'art. 7, comma 7, della delibera 2/00/CIR e dell'art. 4 della delibera 13/00/CIR, il che vale ad escludere ogni possibile opportunità di approfondimento ulteriore per Telecom.

V. – Per i medesimi motivi appena esposti *sub IV.*, si ritiene inoltre che la domanda proposta nei confronti di Telecom sia destituita di fondamento e debba pertanto essere rigettata.

VI. – Premessa la responsabilità esclusiva della società FASTWEB in ordine a quanto lamentato dall'istante, e richiamato quanto sopra detto anche in ordine all'ammissibilità della richiesta, si passa ora ad affrontare il tema dell'ammissibilità e dalla misura dell'indennizzo.

Come anticipato, nella memoria integrativa, l'utente si è limitato a richiedere l'indennizzo per la perdita della numerazione affari per causa imputabile all'operatore, quantificandolo in Euro 3.200,00.

A tal proposito si osserva preliminarmente che gli indennizzi riconosciuti dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche devono soddisfare il requisito dell'equità e pertanto, da un lato, tenere indenne l'istante dal disagio sopportato e, dall'altro, rispettare il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito.

In questa fattispecie, è pacifico che l'istante si sia avveduto dell'errore commesso da Fastweb soltanto a seguito della sentenza del Tribunale di Roma, ma – d'altra parte – è altrettanto pacifico che il disagio sopportato dall'istante è stato, per forza di cose, estremamente limitato nel tempo. Di più: essendo la cessione di azienda avvenuta prima che Cafè Corrientes si avvedesse di non poter rientrare nella disponibilità della numerazione interessata, si tratta di un disagio che è idoneo a spiegare i suoi effetti soprattutto nel futuro.

E' nel futuro che Cafè Corrientes verrà – o comunque potrà essere – verosimilmente chiamata a rispondere dal Compratore per via della perdita dell'utenza telefonica di riferimento del ristorante. E' invece nel presente che si è concretizzato il disagio di dover contraddire con gli operatori telefonici per effetto dell'errore commesso da Fastweb medesima.

A ciò si aggiunga, e sempre ai fini della valutazione del disagio, che dalla visura camerale prodotta in atti dall'istante emerge: a) che l'██████ ha iniziato la sua attività il giorno 16/4/2002; b) che l'apertura dell'unità locale "ristorante" è avvenuta 6 anni dopo, in data 15/7/2008.

Concludendo – in considerazione degli elementi appena esposti, della declinazione certa del disagio presente e della verosimile declinazione futura del disagio, del fatto che comunque l'alea di un'azione del Compratore per la perdita della numerazione concretizza *ex se* un disagio, della data di apertura del ristorante, del fatto che l'attività è stata venduta – si ritiene equo e proporzionale accordare la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di indennizzo.

Nulla, come detto, a titolo di risarcimento del danno, che – se del caso – potrà essere fatto valere in sede giudiziaria.

2e) Sulle spese del procedimento

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto *“del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione”* e che *“quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi” vadano comunque “rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione”*.

Nel caso di specie, considerate le difese svolte dalle parti, considerato ancora che Fastweb nulla ha proposto per conciliare la controversia sino al procedimento di definizione, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dal CAFE' CORRIENTES sia parzialmente da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti dall'Autorità, nonché sulla base di quanto dettagliato in atti dall'utente, sia congruo riconoscere un importo omnicomprensivo di Euro 150,00 (centocinquanta/00),

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del Procedimento;

DELIBERA

a) il rigetto della domanda proposta nei confronti di Telecom;

b) l'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata da l'██████████ CAFE' CORRIENTES in persona del legale rappresentante pro-tempore in data 17 giugno 2010 nei confronti della società FASTWEB e per l'effetto dichiara Fastweb tenuta a corrispondere, mediante assegno bancario o bonifico emesso in favore de l'██████████ CAFE' CORRIENTES, le seguenti somme, determinate come in motivazione:

- Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione;

- Euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di spese di procedura.

La somma di Euro 250,00 così determinata a titolo di indennizzo dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

Rigetta ogni altra domanda.

E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03 CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26 della legge 31 luglio 1997 n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma 3 dicembre 2010

Il Presidente

Avv. Francesco Soro

Fto

Il Dirigente responsabile del procedimento

Ines Dominici

Fto